



Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI

CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

NUMERO: 2013/ FER / PROG-xxxxxx

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Beneficiario | <input type="text"/> |
| Titolo del progetto | <input type="text"/> |
| Azione e Programma Annuale | Azione XX / 2013 |
| Costo del progetto | € <input type="text"/> |
| Data conclusione del progetto | <input type="text"/> |



Indice

| ARGOMENTO | PAGINA |
|---|---------------|
| Art. 1 Oggetto, durata e importo massimo della Convenzione | 4 |
| Art. 2 Obblighi e Responsabilità..... | 4 |
| Art. 3 Composizione del contributo | 8 |
| Art. 4 Destinatari ed obiettivi del progetto | 8 |
| Art. 5 Budget di progetto e Cronogramma | 9 |
| Art. 6 Indicatori utilizzati | 10 |
| Art. 7 Affidamento degli incarichi (ove applicabile)..... | 11 |
| Art. 8 Attuazione della Convenzione | 15 |
| Art. 9 Definizione dei costi ammissibili..... | 18 |
| Art. 10 Condizioni di versamento della sovvenzione e requisiti delle registrazioni contabili..... | 19 |
| Art. 11 Condizioni per la tracciabilità dei dati..... | 22 |
| Art. 12 Controlli..... | 23 |
| Art. 13 Sanzioni e revoche | 24 |
| Art. 14 Protezione dei dati..... | 27 |
| Art. 15 Regole di pubblicità | 28 |
| Art. 16 Foro competente | 28 |
| Art. 17 Conflitto d'interessi | 28 |
| Art. 18 Proprietà e uso dei risultati | 29 |
| Art. 19 Riservatezza | 29 |
| Art. 20 Sospensione..... | 30 |
| Art. 21 Caso Fortuito e Forza maggiore..... | 31 |
| Art. 22 Recesso dell'Autorità Responsabile | 31 |
| Art. 23 Rinuncia parziale e/o totale al contributo..... | 32 |
| Art. 24 Accordi ulteriori | 33 |
| Allegati alla Convenzione di Sovvenzione..... | 35 |
| Allegato 1 - Regole di pubblicità del Fondo | 36 |
| Allegato 2 - Modulo comunicazione Conti Correnti aggiuntivi..... | 41 |
| Allegato 3 - Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196 del 2003 | 44 |
| Allegato 4 - Tematiche incontri periodici AR/AD/BF | 45 |



Il Direttore Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo Prefetto Rosetta Scotto Lavina, in qualità di Autorità Responsabile del Fondo Europeo per i Rifugiati (di seguito "Amministrazione" o "Autorità Responsabile"),

e

Nome e cognome Soggetto Proponente/capofila

(eventuali) ed i seguenti partner di progetto co-beneficiari: _____

Rappresentato per la firma della presente Convenzione da nome e cognome legale rappresentante _____

Premesso che

(a) con la Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio 2007/573/CE del 23 maggio 2007 è stato istituito il Fondo Europeo per i Rifugiati per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori";

(b) con decreto prot. n. _____ del _____ il Capo Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione ha designato, quale Autorità Responsabile del Fondo, il Direttore Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo;

(c) l'Articolo 9 della Decisione 2007/573/CE riafferma i principi di sussidiarietà e proporzionalità degli interventi e viene rimessa alla competenza degli Stati membri l'attuazione dei programmi pluriennali e annuali al livello territoriale più appropriato, al fine di conseguire gli obiettivi fissati dal Fondo;

(d) con Decreto prot. n. _____ del _____, l'Autorità Responsabile ha adottato l'avviso pubblico per la presentazione dei progetti finanziati del Fondo Europeo per i Rifugiati;

(e) in data X XX 2012 è stato adottato il Decreto di Approvazione delle graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento da parte dell'Autorità responsabile con prot.n. _____ del _____.

Tutto quanto sopra premesso, l'Autorità Responsabile e il Beneficiario, o il Beneficiario Capofila in caso di raggruppamento, convengono e stipulano quanto segue.



Art. 1 Oggetto, durata e importo massimo della Convenzione

- 1.1 La Convenzione ha per oggetto il progetto denominato, finanziato a valere sull' Azione xx del Programma Annuale FER 2013.
- 1.2 L'importo della Convenzione è pari ad €, così come previsto all'art. 5 Budget di progetto e Cronogramma.
- Tale importo è fisso ed invariabile, salvo eventuali economie di progetto, e sarà corrisposto al Beneficiario secondo le modalità previste all'art. 10 Condizioni di versamento della sovvenzione e i requisiti delle registrazioni contabili.
- 1.3 Il progetto ha inizio a partire dalla data indicata nella "Comunicazione di inizio attività" e dovrà concludersi entro il [] e comunque non oltre il 30 giugno xxxx. La presente Convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 30 marzo xxxx e, comunque, resta valida ed efficace fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate.
- 1.4 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila del finanziamento si impegna a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal progetto ammesso a finanziamento, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'Avviso predetto e nella presente Convenzione.

Art. 2 Obblighi e Responsabilità

- 2.1 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il "Beneficiario Capofila":
- ha la piena responsabilità nell'assicurare che il progetto sia eseguito esattamente ed integralmente, nel pieno rispetto della Convenzione;
 - in caso di Raggruppamento, è l'unico referente ed ha la piena responsabilità per tutte le comunicazioni tra i co-beneficiari e l'Autorità Responsabile. Ogni comunicazione relativa alla Convenzione dell'Autorità Responsabile, verrà inviata tramite Posta Elettronica Certificata ovvero attraverso un apposito sistema informatico (tramite le funzionalità del sito (<https://www.fondisolid.interno.it>), esclusivamente al soggetto Capofila, che dovrà fornire riscontro certo della ricezione, salvo diverse specifiche disposizioni previste nella presente Convenzione;



- c) è responsabile della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione e dell'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste dall'Autorità Responsabile, soprattutto in relazione ai pagamenti;
- d) si impegna a partecipare ad incontri periodici¹ organizzati dall'Autorità Responsabile al fine di monitorare le attività progettuali, creare occasioni di confronto e condividere linee di indirizzo e trovare soluzioni condivise alle eventuali criticità riscontrate durante lo svolgimento delle attività progettuali;
- e) in caso di Raggruppamento, non potrà delegare in alcun modo le attività sopra descritte ai co-beneficiari o ad altri soggetti. Quando è richiesta un'informazione sui co-beneficiari, il Capofila è responsabile per il suo ottenimento, la verifica dell'informazione e la comunicazione della stessa all'Autorità Responsabile;
- f) in caso di Raggruppamento, informa i co-beneficiari di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;
- g) informa l'Autorità Responsabile delle eventuali modifiche non sostanziali da apportare al progetto e/o al budget di progetto fornendo alla stessa adeguata giustificazione;
- h) sottoscrive apposita garanzia fideiussoria (ove previsto) sul modello di quella resa disponibile dall'Amministrazione;
- i) è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione degli obblighi di certificazione previsti a carico del revisore indipendente nel rispetto delle tempistiche definite dall'Autorità Responsabile;
- j) in caso di Raggruppamento, gestisce, predispone e presenta le richieste di pagamento anche per conto degli altri partner beneficiari; dettaglia l'ammontare esatto delle richieste e le quote assegnate a ciascun co-beneficiario, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione; individua l'entità dei costi ammissibili come da budget di progetto e tutti i costi effettivamente sostenuti;
- k) prende atto ed accetta che tutti i pagamenti dell'Autorità Responsabile siano disposti secondo quanto previsto nell'art. 10;
- l) è responsabile della violazione delle disposizioni di cui all'art.3 della L.136/2010, fermo restando quanto previsto dall'art. 10.3;

¹ Cfr.allegato "tematiche incontri periodici AR/BF".



m) in caso di Raggruppamento, è il solo destinatario dei finanziamenti che riceve anche a nome di tutti i partner co-beneficiari ed assicura che tutti i contributi ricevuti siano riassegnati ai co-beneficiari senza alcun ritardo ingiustificato. Informa l'Autorità Responsabile della avvenuta ripartizione del contributo ricevuto tra tutti i partner co-beneficiari e della data del relativo trasferimento, tenendone analitica traccia documentale;

n) è responsabile, in caso di controlli, audit e valutazioni, del reperimento e della messa a disposizione di tutta la documentazione richiesta, (in caso di Raggruppamento, inclusa la documentazione contabile dei partner co-beneficiari), dei documenti contabili e delle copie dei contratti di affidamento a terzi;

o) assume l'esclusiva responsabilità nei confronti dell'Autorità Responsabile della corretta attuazione del progetto e della corretta gestione degli oneri finanziari ad esso imputati o dallo stesso derivanti;

p) è tenuto, infine, a rispettare, nell'esecuzione del progetto, tutte le norme allo stesso applicabili, ivi incluse quelle in materia di pari opportunità e di tutela dei diversamente abili.

[In caso di raggruppamento] I partner co-beneficiari:

q) si accordano tra loro ed offrono al Beneficiario Capofila la massima collaborazione al fine di eseguire esattamente ed integralmente, per quanto di spettanza, il progetto;

r) inviano al Capofila i dati necessari per predisporre i *report* da inviare all'Autorità Responsabile e/o all'Autorità Delegata, i consuntivi ed altri documenti richiesti dalla Convenzione;

s) inviano all'Autorità Responsabile e/o all'Autorità Delegata, attraverso il Beneficiario Capofila, ovvero direttamente all'Autorità Responsabile, nei casi specificatamente richiesti dalla presente Convenzione o dalla stessa Autorità, tutte le informazioni necessarie, utili o anche solo opportune per la corretta esecuzione del progetto;

t) informano il Capofila tempestivamente di ogni evento di cui vengano a conoscenza che attenga alla realizzazione del progetto o che possa creare ritardi od ostacoli nell'esecuzione dello stesso;

u) informano il Capofila delle eventuali modifiche da apportare al budget di progetto e tutti i documenti necessari in caso di audit e controlli;



v) sono tenuti a vigilare sulla corretta attuazione degli obblighi di certificazione previsti a carico del revisore indipendente ai sensi dell'art.15 della Decisione 2008/22/CE, ferma restando la responsabilità del Beneficiario Finale nei confronti dell'Autorità Responsabile.

Al fine di rispettare tutti gli obblighi e le responsabilità su elencati, Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il "Beneficiario Capofila" comunica i nominativi dei seguenti referenti:

| Referenti Beneficiario | | |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------|
| Ambiti | Nome e Cognome | Indirizzo Mail e Telefono |
| Responsabile di progetto | | |
| Referente monitoraggio e valutazione | | |
| Referente contabile | | |

2.2 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, assume nei confronti dell'Autorità Responsabile l'esclusiva responsabilità per qualsiasi danno, anche all'immagine, causato al Ministero dell'Interno e/o a qualsivoglia terzo, a persone e/o beni, e derivante direttamente e/o indirettamente dall'esecuzione del progetto.

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, rimangono gli unici responsabili nei confronti dell'Amministrazione, anche qualora i predetti danni fossero causati dai co-beneficiari e/o dai soggetti di cui all'art. 7 che segue.

In particolare, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, manleverà e terrà indenne l'Autorità Responsabile da qualsiasi richiesta di risarcimento/indennizzo e/o rimborso avanzata da qualsivoglia soggetto a qualsivoglia titolo riconducibile all'esecuzione del progetto.

2.3 Il partner co-beneficiario si impegna, al fine di consentire l'accertamento delle eventuali responsabilità, a consentire i controlli e le verifiche in loco delle Autorità Designate del Fondo o di altro organismo deputato a tale scopo ed a collaborare alla loro corretta esecuzione.



Art. 3 Composizione del contributo

3.1 Fermo restando l'importo complessivo di cui al precedente art. 1, la percentuale massima del contributo comunitario, a norma di quanto previsto nel dettato dell'atto istitutivo del Fondo², è stabilita al 50 % dell'importo totale del finanziamento e corrisponde ad € [REDACTED]. Il restante 50 % è così ripartito:

- Contributo del Beneficiario (o Beneficiario Capofila) e/o partner di progetto € [REDACTED]
- Contributo pubblico nazionale ed eventuali contributi di terzi € [REDACTED]
- Introiti del progetto 0,00

3.2 In relazione al contributo privato alla realizzazione del progetto, si specifica che nell'ipotesi in cui l'importo effettivamente speso e rendicontato al momento del final assessment sia inferiore a quello previsto nel budget iniziale di progetto e ammesso al finanziamento e/o nell'ipotesi di eventuali tagli per inammissibilità delle spese rendicontate, alla decurtazione percentuale del contributo pubblico cofinanziato corrisponderà una proporzionale diminuzione del contributo privato dovuto.

Art. 4 Destinatari ed obiettivi del progetto

4.1 I destinatari ultimi del progetto sono quelli individuati nella proposta progettuale ammessa a finanziamento ed esplicitamente previsti dall'Avviso pubblico ovvero nella proposta progettuale approvata, ossia:

[REDACTED] destinatari

4.2 Se l'Azione prevede interventi rivolti direttamente ai destinatari, il progetto deve essere indirizzato ai gruppi di riferimento di cui al disposto dell'atto istitutivo del Fondo³.

Si sottolinea che, i soggetti titolari di protezione umanitaria, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto legislativo 286/98 (Testo Unico Immigrazione), non sono ammissibili tra i destinatari degli interventi co-finanziati dal FER.

² Art. 15, par. 4 della Decisione del Consiglio 2007/573/CE.

³ Art. 6 della Decisione 2007/573/CE.



Nel caso di Azioni rivolte a categorie vulnerabili, l'appartenenza anche a queste categorie deve essere debitamente dimostrata da idonea documentazione, anche attraverso attestazioni di soggetti e/o enti abilitati (es. uno psicologo iscritto all'albo per un portatore di disagio mentale), rilasciata da persona competente.

4.3 Gli obiettivi del progetto sono indicati nella scheda progetto ammessa a finanziamento.

In sintesi, il progetto si pone i seguenti obiettivi individuati nella proposta progettuale (sezione C.2.2 del documento di progetto):

1. obiettivi da proposta progettuale

2. _____

3. _____

4. _____

4.4 Il progetto dovrà essere realizzato nel rispetto degli accordi, sottoscritti dal Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, dal Beneficiario Capofila e/o partner co-beneficiario con eventuali soggetti della rete territoriale.

Art. 5 Budget di progetto e Cronogramma

5.1 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, è tenuto a rispettare e, in caso di Raggruppamento, a far rispettare il budget di progetto ed il cronogramma approvati ed allegati alla presente Convenzione.

5.2 La percentuale fissa di costi indiretti, come definiti nell'allegato XI «Regole di ammissibilità delle spese» della Decisione applicativa del Fondo⁴, non deve superare il 7% dei costi diretti ammissibili.

5.3 Per quanto riguarda i costi del personale degli enti pubblici si fa riferimento a quanto previsto all'allegato XI «Regole di ammissibilità delle spese» della Decisione applicativa del Fondo 2008/22/CE (punto II.1.1.2.) così come modificata dalla Decisione 2011/152/UE.

Di seguito la scheda sintetica del budget di progetto:

⁴ FER: Decisione 2008/22/CE e successiva Decisione modificativa 2011/152/UE.



BUDGET*

Costi personale: €
Costi Viaggio: €
Costi attrezzature: €
Costi immobili: €
Costi materiali: €
Costi subappalti: €
Costi derivanti direttamente dalle disposizioni relative al cofinanziamento:
€
Onorari di esperti: €
Spese specifiche relative ai gruppi destinatari: €
Costi indiretti: €

Contributo UE: €
Contributo NAZ: €
Contributo Benef: €
Introiti di progetto: €

5.4 Al fine di snellire le procedure di controllo gestionale e di prevedere termini più brevi per l'erogazione dei contributi, questa Autorità ritiene necessario il ricorso ad un revisore indipendente per la certificazione delle spese sostenute. Si specifica che la quota da destinare al revisore non deve essere superiore al 7% dei costi diretti, IVA inclusa. Tale spesa deve essere imputata alla voce di costo G – *Costi derivanti direttamente dalle disposizioni relative al cofinanziamento comunitario.*

In merito alla voce F – Subappalti (*ove applicabile*) del budget si specifica che il beneficiario deve essere in grado di svolgere autonomamente le attività relative al progetto. Tuttavia, è possibile subappaltare parzialmente o integralmente le attività - ad esclusione delle attività relative alla gestione complessiva del progetto - solo nel caso in cui l'ammontare delle mansioni subappaltate, chiaramente indicate nel successivo art. 7 "Affidamento degli incarichi", siano approvate dall'Autorità Responsabile, contestualmente alla firma della presente Convenzione.

Art. 6 Indicatori utilizzati

6.1 Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi descritti all'art. 4, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila completerà la tabella sottostante



riportando gli indicatori contenuti nella proposta progettuale, integrandoli, laddove non sia stato già effettuato, con quelli previsti dall'Autorità Responsabile per l'azione di riferimento.

| Nr | Indicatori Avviso | Unità di Misura | Valore Atteso |
|----|--|-----------------|---------------|
| 1 | Posti giornalieri di accoglienza garantiti | | |
| 2 | Numero di destinatari beneficiari di interventi di accoglienza | | |
| 3 | Numero totale di giornate di accoglienza | | |

| Nr | Indicatori di Realizzazione | Unità di Misura | Valore Atteso |
|----|-----------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |

| Nr | Indicatori di Risultato | Unità di Misura | Valore Atteso |
|----|--|-----------------|---------------|
| 1 | Percentuale di destinatari segnalati allo SPRAR o ad altre soluzioni territoriali di accoglienza | % | 100 |
| 2 | | | |

6.2 Il raggiungimento degli indicatori espressi nel presente articolo è condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, è facoltà dell'Autorità Responsabile revocare tutto o parte del finanziamento.

A tal proposito l'AR si riserva di comunicare con successiva disposizione i parametri sulla base dei quali potranno essere effettuati i tagli nonché la loro entità.

Art. 7 Affidamento degli incarichi (ove applicabile)

7.1 Come previsto nell'Allegato XI della Decisione applicativa del Fondo così come modificata dalla Decisione della Commissione 2011/152/UE, i Beneficiari devono essere in grado di svolgere autonomamente l'attività di coordinamento del progetto che non può, in nessun caso, essere affidata a soggetti diversi dal Beneficiario stesso. Tuttavia, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario, potranno – sotto la propria esclusiva responsabilità - affidare a soggetti terzi, con comprovata e documentata esperienza professionale nel settore oggetto del progetto, l'esecuzione di parte dello stesso.

7.2 Qualora il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o i co-beneficiari intendano affidare parte delle attività a soggetti terzi, questi dovranno



possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento e non potranno subaffidare ad altri soggetti l'esecuzione, anche di parte, delle attività.

7.3 I contratti stipulati tra Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o co-beneficiari e soggetti terzi subaffidatari, dovranno essere dettagliati, nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per le voci di costo.

7.4 Per ciò che concerne il rispetto dell'art. 3 della l. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, si fa rimando alle linee guida che saranno adottate in merito dall'Autorità Responsabile per l'individuazione delle ipotesi e modalità di applicazione.

Per le ipotesi in cui la predetta norma risulti applicabile, il Beneficiario (e, in caso di raggruppamento, il Beneficiario Capofila), in caso di subaffidamento di parte delle attività a soggetti privati è tenuto ad inserire nel relativo contratto, le clausole che prevedano il rispetto dei predetti obblighi da parte dei subaffidatari.

In particolare, nei contratti cui la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dovranno essere necessariamente incluse a pena di nullità:

a) una clausola con la quale i soggetti terzi affidatari si impegnano a fornire agli organi di revisione e controllo, anche dell'Amministrazione (Ministero dell'Interno), tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto del contratto di affidamento;

(per i soggetti tenuti all'applicazione dell'art. 3 della l. n. 136 del 2010)

b) una clausola recante la seguente dicitura "1. L'impresa/Il soggetto (██████...), in qualità di subcontraente del Beneficiario oppure del Partner (██████...) nell'ambito della convenzione sottoscritta con l'Amministrazione (██████...), identificato con il CUP n. (██████...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'impresa/il soggetto (██████...), in qualità di sub-contraente del Beneficiario (...██████), si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione (██████...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria".

3. L'impresa/il soggetto (██████...), in qualità di sub-contraente del Beneficiario (...██████), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Autorità Responsabile (██████...)."



c) una clausola recante la seguente dicitura: *“per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente contratto viene utilizzato il seguente conto corrente bancario (o postale), IBAN _____ acceso (o dedicato) in data _____ presso la Banca (o presso la società Poste italiane Spa) _____ intestato a _____, Codice Fiscale o Partita I.V.A. _____ con sede / residenza in _____ in ossequio alle previsioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010. Ogni bonifico bancario (o postale) effettuato riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice unico di progetto (CUP) e ove presente il CIG dell'affidamento”;*

d) una clausola recante le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti di cui al punto b) che precede;

Il Beneficiario o, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila nonché i Partner che hanno effettuato affidamento a terzi, sono tenuti ad indicare il codice CUP attribuito alla Convenzione in ogni atto contrattuale e nella relativa documentazione di spesa.

Resta inteso che, qualora il subaffidatario sia un soggetto di natura pubblica, questo non è tenuto al rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ed il Beneficiario o, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, non è tenuto all'inserimento delle predette clausole nei relativi contratti.

7.5 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario, acquisirà i beni e i servizi necessari per la realizzazione del progetto nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici e del principio del *value for money*.

7.6 Ferma l'applicabilità delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici, nell'attuazione del progetto, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario, in caso di procedura di gara, aggiudica l'appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, evitando ogni conflitto di interessi.

Sia nel caso in cui il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario, rivestano la qualifica di soggetto tenuto all'applicazione del Codice dei Contratti (D.lgs. 163/2006), sia nel caso in cui non rivestano tale qualifica, in quanto soggetto privato, il suddetto Beneficiario e/o Capofila e/o partner co-beneficiario in caso di Raggruppamento, dovranno richiedere, per l'affidamento a terzi, almeno tre offerte per importi tra € 5.000,00 ed € 40.000,00 (ferme restando le prescrizioni relative a



conflitto di interessi e requisiti di legge), ai fini di una idonea e documentata indagine di mercato, valutabile dall'Amministrazione.

Per importi superiori a € 40.000,00, qualora il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario siano tenuti all'applicazione del Codice dei Contratti pubblici, dovranno applicare la normativa in parola per l'affidamento a terzi (secondo le norme previste per gli acquisti in economia, procedure sotto-soglia e sopra-soglia); nel caso in cui sia un soggetto non tenuto all'applicazione del Codice dei Contratti (D. Lgs. 163/2006), dovrà in ogni caso ispirarsi alla suddetta normativa, ponendo in essere procedure di individuazione del contraente basate sui principi di trasparenza, concorrenza, pubblicità e parità di trattamento, nonché assumendone ogni relativo onere in merito alla richiesta del CIG, necessario ai fini del rispetto della richiamata normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 7.4.

Nell'ipotesi in cui il Beneficiario, o Beneficiario Capofila nel caso di Raggruppamento, intenda affidare l'esecuzione delle attività progettuali a soggetti non aventi natura privata, non è tenuto a procedere come previsto nel comma che precede; è comunque sempre obbligato al rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, ed a fornire idonea motivazione in merito alle ragioni giustificative della scelta del contraente.

Fermo quanto sopra, si precisa che l'affidamento di contratti di valore inferiore a € 5.000,00 può essere effettuato sulla base di un'unica offerta (affidamento diretto), fornendo adeguata motivazione della scelta. È vietato l'artificioso frazionamento degli appalti da affidare.

- 7.7 La Commissione Europea e/o la Corte dei Conti e/o altre Autorità competenti, in base a verifiche documentali in loco, hanno il potere di controllo su tutti i fornitori/prestatori di servizi selezionati dal Beneficiario e/o partner per quanto di rispettiva competenza.
- 7.8 Fermo quanto sopra, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila è tenuto ad inviare all'Autorità Responsabile la documentazione indicata nel Vademecum di attuazione pubblicato sul sito www.interno.it, secondo la tempistica stabilita, pena la revoca del finanziamento.



Art. 8 Attuazione della Convenzione

8.1 Le attività di cui alla presente Convenzione si articoleranno nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria e nazionale e nei limiti di spesa prestabiliti, secondo le indicazioni previste dalla Decisione Istitutiva 2007/573/CE e dalla Decisione Applicativa 2008/22/CE e s.m.i..

In particolare, nell'attuazione dei singoli interventi, il Beneficiario si impegna a:

- utilizzare la Posta Elettronica Certificata ed il sistema informatico (<https://www.fondisolid.interno.it>) quale mezzo per le comunicazioni;
- richiedere, entro i tempi di seguito stabiliti, il codice CUP e trasmettere la richiesta, secondo quanto previsto dalla delibera CIPE n. 143/2002;
- trasmettere all'Autorità Responsabile il codice CUP appena questo sia disponibile;
- avviare le attività progettuali entro i tempi di seguito stabiliti, comunicando all'Autorità Responsabile la data di inizio delle attività progettuali e la sede di svolgimento delle azioni previste dal progetto;
- rispettare la tempistica di realizzazione ed il cronogramma di spesa di cui all'art. 5;
- tenere costantemente informata l'Autorità Responsabile e/o l'Autorità Delegata dell'avanzamento esecutivo dei progetti, e rispettare gli adempimenti procedurali in materia di monitoraggio previsti dalla presente Convenzione;
- rispettare quanto previsto dalle Decisioni istitutiva ed applicativa del Fondo, e quanto nella Programmazione Pluriennale ed Annuale di riferimento;
- adempiere a tutte le prescrizioni concernenti la gestione ed il controllo delle singole operazioni ammesse al finanziamento;
- rispettare le regole di ammissibilità delle spese contenute nel manuale delle spese ammissibili redatto dalla Commissione (*Manual of the Eligibility Rules of costs reported for EU support in the context of the General Programme 'Solidarity and Management of Migration Flows', Version 4 – 16/03/2011*) ed eventuali successive modifiche o integrazioni, laddove applicabili al caso di specie;
- attenersi alle indicazioni dell'Autorità Responsabile in merito all'applicazione delle regole di ammissibilità delle spese;
- è fatto obbligo di applicare le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010.



8.2 Fermo quanto sopra, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila è tenuto ad inviare all'Autorità Responsabile e/o l'Autorità Delegata la documentazione indicata nella tabella seguente, secondo la tempistica stabilita. Qualora il Beneficiario non ottemperi ai predetti obblighi, l'Autorità Responsabile si riserva di applicare le sanzioni pecuniarie di cui al successivo articolo 13 e/o di revocare il finanziamento.

| Tipologia | Documentazione da presentare | Tempistica |
|---|--|--|
| Documentazione di accettazione del finanziamento | <ul style="list-style-type: none">▶ Lettera di accettazione del Beneficiario Finale facente riferimento al documento "Notifica di ammissione al finanziamento" | Entro 7 (sette) giorni di calendario dalla data di ricezione della Notifica di ammissione al finanziamento |
| Documentazione propedeutica al finanziamento | <ul style="list-style-type: none">▶ Comunicazione di inizio attività e della sede di svolgimento delle stesse▶ Autocertificazione di inesistenza di elementi ostativi all'erogazioni del Fondo▶ Richiesta del CUP (e trasmissione dello stesso appena disponibile) | Entro 10 (dieci) giorni di calendario dall'entrata in vigore della Convenzione |
| Eventuale domanda di anticipo (relativa al 40% della sovvenzione) | <ul style="list-style-type: none">▶ Domanda di anticipo▶ Fideiussione (ove applicabile) | Entro 30 (trenta) giorni di calendario dall'entrata in vigore della Convenzione |
| Domanda di Rimborso Intermedia (relativa al 20% della sovvenzione o alla quota eccedente l'anticipo o al 60% della sovvenzione se non è stato richiesto l'anticipo) | <ul style="list-style-type: none">▶ Modello di Domanda di Rimborso e di Rendicontazione delle spese▶ Interim Assessment (Parte I e Parte II)▶ Checklist per le verifiche relative alla selezione del soggetto attuatore e per le verifiche amministrativo-contabili (ove applicabile)▶ Documentazione di spesa debitamente quietanzata▶ Modulo Autodichiarazioni ai fini della Rendicontazione▶ Certificazione dell'avvenuta prestazione da parte di esperti e/o soggetti appaltatori (ove applicabile) | <ul style="list-style-type: none">- Entro 30 (trenta) giorni di calendario dal raggiungimento della soglia del 60% della spesa rendicontabile sul totale del progetto ammesso a finanziamento;- E comunque entro 90 (novanta) giorni di calendario dalla data di chiusura del progetto ammesso a finanziamento⁵. |

⁵ Ad eccezione dei progetti di durata inferiore ai 6 mesi.



| Tipologia | Documentazione da presentare | Tempistica |
|---|--|---|
| Modello di domanda di rimborso finale (relativa al 40% o saldo della sovvenzione) | <ul style="list-style-type: none">▶ Modello di Domanda di Rimborso e di Rendicontazione delle spese▶ Final Assessment (Parte I e Parte II)▶ Checklist per le verifiche relative alla selezione del soggetto attuatore e per le verifiche amministrativo-contabili (ove applicabile)▶ Documentazione di spesa debitamente quietanzata▶ Modulo Autodichiarazioni ai fini della Rendicontazione▶ Certificazione dell'avvenuta prestazione da parte di esperti e/o soggetti appaltatori (ove applicabile) | <ul style="list-style-type: none">- Entro 60 (sessanta) giorni di calendario dal raggiungimento della soglia del 100% della spesa rendicontabile sul totale del progetto ammesso a finanziamento;- Ovvero entro 60 (sessanta) giorni di calendario dalla data di conclusione delle attività progettuali;- E comunque non oltre il 29 agosto xxxx⁶ |
| Verifiche amministrativo-contabili del revisore indipendente | <ul style="list-style-type: none">▶ Documentazione relativa alla certificazione preliminare delle spese da parte del revisore indipendente | <ul style="list-style-type: none">- Entro 20 giorni dalla trasmissione della rendicontazione intermedia e/o finale all'AR |
| Monitoraggio | Scheda di monitoraggio/compilazione del database FER | Cadenza bimestrale secondo il calendario fornito dall'AR/su richiesta dell'AD |
| | Strumenti di monitoraggio dei destinatari finali e/o intermedi (qualora pertinente) | Secondo il calendario e le modalità indicate dall'Autorità Delegata e/o dall'AR |
| Valutazione progetti | Questionari per la valutazione del progetto debitamente compilati | Secondo la tempistica stabilita dall'AR |

8.3 Nell'ipotesi in cui il Soggetto Beneficiario non abbia raggiunto la soglia del 60% della spesa rendicontabile sul totale del progetto ammesso a finanziamento entro novanta giorni dalla data di conclusione del progetto, dovrà presentare una domanda di rimborso intermedia pari a:

- L'importo rendicontato al netto dell'anticipo richiesto;
- L'intero importo rendicontato nel caso in cui non abbia richiesto l'anticipo.

8.4 Tenuto conto del cronogramma di spesa allegato alla presente Convenzione (ed eventuale rimodulazione dello stesso), la documentazione relativa alla "Domanda di

⁶ Così come riportato nel Manuale delle Spese Ammissibili, i costi devono essere sostenuti entro il 30/06/2014, mentre i pagamenti relativi a tali costi possono essere effettuati successivamente a tale data.



Rimborso Intermedia” dovrà essere presentata al raggiungimento del 60% di spesa e comunque non oltre il 30 marzo 2014.

8.5 Oltre alla documentazione di cui sopra, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, del Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario, è tenuto ad adempiere alle eventuali ed ulteriori richieste di documentazione, dati ed informazioni dell'Autorità Responsabile, secondo le modalità e tempistiche che saranno comunicate.

8.6 I modelli previsti per adempiere alle disposizioni descritte sono accessibili attraverso il sistema informativo SOLID (<https://www.fondisolid.interno.it>).

8.7 Su richiesta scritta e debitamente motivata del Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, del Beneficiario Capofila, possono essere autorizzate dall'Autorità Responsabile modifiche al progetto finanziato. Resta inteso che l'autorizzazione dell'Autorità Responsabile è concessa nei limiti del contributo assegnato, se le variazioni proposte corrispondono comunque alle indicazioni dell'Avviso cui il progetto si riferisce e non mutano la sostanza del progetto per quanto a oggetto, attività, importo massimo della convenzione e destinatari coinvolti

Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila può presentare modifiche di budget tra le macrovoci di spesa superiori al 10% nel numero massimo di tre e comunque non oltre il 20 giugno 2014. Ognuna di tali modifiche dovrà essere approvata specificamente dall'Autorità Responsabile.

Il Beneficiario, e in caso di Raggruppamento il Beneficiario Capofila, sono tenuti ad inoltrare all'Amministrazione la richiesta di modifica del budget prima che questa possa produrre qualsivoglia effetto.

8.8 Ogni modifica alla composizione del gruppo di lavoro dovrà essere soggetta ad una formale approvazione da parte dell'Autorità Responsabile a seguito della trasmissione dei CV delle relative risorse. Qualora la sostituzione delle risorse comporti una modifica del budget, la suddetta modifica dovrà essere inoltrata all'Autorità Responsabile prima che possa produrre effetto.

Art. 9 Definizione dei costi ammissibili

9.1 Sono ammessi a finanziamento i costi previsti dalla Decisione applicativa del Fondo. In particolare, si fa riferimento alla definizione dei costi ammissibili così come previsto



dall'Allegato XI della medesima Decisione, così come modificata dalla Decisione 2011/152/UE.

A norma della Decisione applicativa del Fondo, per essere ammissibili le spese devono:

- a) rientrare nel campo di applicazione del Fondo e dei suoi obiettivi, secondo quanto stabilito dalla Decisione istitutiva del Fondo⁷;
- b) essere comprese nelle azioni ammissibili elencate nella Decisione istitutiva del Fondo⁸;
- c) essere necessarie per svolgere le attività previste nel progetto facente parte dei programmi pluriennali e annuali approvati dalla Commissione;
- d) essere ragionevoli e rispondere ai principi della sana gestione finanziaria, in particolare ai principi della convenienza economica e del rapporto tra costi ed efficacia;
- e) essere sostenute dal Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, dal Beneficiario Capofila e/o dai partner del progetto, residenti e registrati in uno Stato membro. Le organizzazioni governative internazionali che perseguano i medesimi obiettivi indicati nella Decisione applicativa del Fondo possono essere residenti ed essere registrati in un Paese terzo. In riferimento all'articolo 10, paragrafo 3, della Decisione, le norme relative al Beneficiario Finale si applicano *mutatis mutandis* ai partner del progetto;
- f) riguardare i gruppi destinatari di cui alla Decisione istitutiva del Fondo;
- g) essere sostenute nel rispetto delle disposizioni specifiche enunciate nella presente Convenzione.

Sono ammissibili al sostegno del Fondo soltanto le spese effettivamente sostenute a partire dalla data di avvio delle attività indicata nell'apposita comunicazione e fino alla data di conclusione del progetto (e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2014). Inoltre, il progetto non deve essere finanziato da altre fonti del bilancio comunitario o da altri programmi nazionali.

Art. 10 Condizioni di versamento della sovvenzione e requisiti delle registrazioni contabili

10.1 L'Autorità Responsabile, attraverso il Fondo di Rotazione (istituito presso la Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze) nel quale confluiscono i

⁷ Artt. 1, 2 e 3 della Decisione 2007/573/CE.

⁸ Artt. 3 della Decisione 2007/573/CE.



Fondi comunitari e nazionali, corrisponderà al Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, al Beneficiario Capofila l'importo spettante secondo le seguenti modalità:

- a) **anticipo (se richiesto) pari al 40% dell'importo aggiudicato**, ad avvenuta ricezione della dichiarazione di avvio delle attività progettuali, nonché della presentazione, se dovuta, di idonea fideiussione bancaria, o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, a garanzia dell'anticipo; la fideiussione dovrà valere fino alla conclusione dei controlli in capo alle Autorità Designate del Fondo, prevista per il 30 marzo 2015 e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell'Autorità Responsabile. La fideiussione dovrà inoltre contenere la clausola di formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Autorità Responsabile. Nel caso di polizza assicurativa, la stessa dovrà prevedere il pagamento anticipato del premio complessivo. Resta inteso che la predetta fideiussione non dovrà essere rilasciata in caso di soggetti pubblici che abbiano partecipato alla procedura di cui all'Avviso singolarmente o quali soggetti Capofila in caso di Raggruppamento;
- b) **secondo finanziamento**, - pari al 20% dell'importo complessivo aggiudicato (se richiesto l'anticipo) o al 60% dell'importo complessivo aggiudicato (in caso di mancata richiesta dell'anticipo) o all'importo rendicontato al netto dell'anticipo (se richiesto) nel caso di mancato raggiungimento del 60% dell'importo complessivo aggiudicato tre mesi prima della data di conclusione del progetto - a seguito della presentazione di una relazione sull'attività svolta e del rendiconto delle spese sostenute;
- c) **saldo**, al termine del progetto e dietro presentazione del rendiconto finale, sulla base delle spese sostenute e quietanzate dal Beneficiario nella realizzazione del progetto.

10.2 I pagamenti saranno effettuati direttamente al Beneficiario, e in caso di Raggruppamento, al Beneficiario Capofila, solo a seguito dell'esito positivo della verifica sulla documentazione amministrativo-contabile da parte dei soggetti competenti, e saranno costituiti da due quote: comunitaria e nazionale. I pagamenti sono subordinati all'accreditamento della quota comunitaria sul Fondo di Rotazione da parte della Commissione Europea e quindi, l'Autorità Responsabile non potrà essere ritenuta



responsabile degli eventuali ritardi nella liquidazione, che potrebbero verificarsi a causa della mancanza di disponibilità dei sopraccitati fondi.

10.3 Tutti i pagamenti saranno effettuati a favore del Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila sul conto corrente identificato come segue (*per i soggetti tenuti all'applicazione dell'art. 3 L. 136/2010*):

- Codice IBAN: in caso di enti privati [REDACTED]
- Numero del Conto di Tesoreria Unica: In caso di Enti Pubblici Locali
- Banca: [REDACTED]
- Nome dell'intestatario del conto: [REDACTED]
- Data di apertura del conto o di dedizione alla commessa: [REDACTED]
- Generalità e codice fiscale del/dei soggetto/i ad operare sul conto:

Nome e Cognome [REDACTED]

Nato/a a [REDACTED] il [REDACTED]

Residente in [REDACTED]

C.F.: Codice Fiscale [REDACTED]

(Per i soggetti privati tenuti all'applicazione e per le fattispecie a cui la norma è applicabile)

In ossequio all'art. 3 della L. 136/2010, la presente Convenzione potrà essere risolta di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sottoposte all'obbligo di tracciabilità siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente di cui sopra e/o dei conti correnti dedicati, individuati nella Dichiarazione allegata alla presente Convenzione, nonché in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La parte che avrà notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, al ricorrere dei presupposti dell'art. 3 della L. 136/2010, potrà procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'amministrazione e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

10.4 In caso di Raggruppamento, per ciascun pagamento effettuato dall'Autorità Responsabile sul conto menzionato, il Capofila dovrà trasferire ad ogni co-beneficiario la somma corrispondente alla loro partecipazione al progetto, senza ingiustificato ritardo. Il Capofila informa l'Autorità Responsabile della ripartizione e dell'assegnazione del contributo



ricevuto tra tutti i co-beneficiari e la data del trasferimento. L'Autorità Responsabile si riserva di effettuare verifiche a campione sui trasferimenti del contributo effettuati dal Capofila.

10.5 Ogni somma reclamata dal Beneficiario non dovrà superare il contributo previsto dalla presente Convenzione. Inoltre il Beneficiario si impegna a comunicare tempestivamente all'Autorità Responsabile le eventuali economie di progetto e a non riutilizzarle in assenza di formale approvazione della stessa Autorità Responsabile, compatibilmente con la tempistica prevista nella presente Convenzione e nel rispetto delle regole di ammissibilità del Fondo. Il beneficiario non potrà comunque utilizzare le predette economie in assenza di formale approvazione della stessa Autorità Responsabile.

10.6 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila nonché gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo, sono tenuti a rispettare, nella tenuta della documentazione contabile, i principi di contabilità ufficialmente riconosciuti dalla legislazione vigente, nonché un sistema di contabilità separata e informatizzata per tutte le operazioni relative al progetto.

10.7 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila assicura che tutti i documenti giustificativi (originali o copie certificate conformi agli originali) relativi alle spese del progetto siano tenuti a disposizione dell'Autorità Responsabile, dell'Autorità Delegata, della Commissione e della Corte dei Conti per i cinque anni successivi alla chiusura del progetto. La decorrenza del termine è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti cartacei e informatici che ne garantiscano l'adeguata conservazione e l'immediata intelligibilità.

Art. 11 Condizioni per la tracciabilità dei dati

11.1 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila deve garantire la tracciabilità dei dati soddisfacendo i seguenti criteri:

- a) utilizzare la Posta Elettronica Certificata ovvero il sistema informatico (<https://www.fondisolid.interno.it>) quale mezzo per la registrazione di tutti i dati di progetto previsti;



- b) consentire alla Commissione il riscontro esatto tra gli importi che il Beneficiario ha riportato nei propri registri contabili ed i documenti giustificativi degli stessi, in possesso dell'Autorità di Certificazione, dell'Autorità Delegata e dell'Autorità Responsabile;
- c) dare evidenza delle fonti di finanziamento del progetto, in particolare ripartite in: (i) pagamento del contributo pubblico, (ii) attribuzione e trasferimento del finanziamento comunitario a titolo del Fondo, (iii) altre fonti di cofinanziamento del progetto;
- d) conservare la documentazione inerente alle eventuali specifiche tecniche ed al piano di finanziamento del progetto, nonché la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione di affidamenti in favore di soggetti terzi e le relazioni delle verifiche e degli audit effettuati.

Art. 12 Controlli

12.1 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e i partner di progetto, e i terzi affidatari potranno essere oggetto di controllo, sia documentale che fisico (in loco) da parte delle Autorità Designate del Fondo, della Commissione Europea, della Corte dei Conti o di altri organismi di controllo.

12.2 In particolare, l'Autorità Responsabile e l'Autorità Delegata disporranno verifiche e controlli, come previsti dalle Decisioni istitutiva ed applicativa del Fondo, sull'avvio delle attività, nonché sulla corretta esecuzione del progetto. In merito alle attività di controllo, l'Autorità Responsabile potrà avvalersi delle Prefetture o di organi istituzionali individuati sia a livello centrale che locale.

12.3 Se a seguito dei controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, al Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, al Beneficiario Capofila sarà richiesto di provvedere entro un termine perentorio indicato dall'Autorità Responsabile, fermo quanto previsto dal successivo Articolo 13.

In caso di mancato adempimento nei tempi stabiliti, l'Autorità Responsabile procederà alla revoca del finanziamento e all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 13.

12.4 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, dichiara che tutta la documentazione inerente l'esecuzione del progetto e i relativi atti connessi e conseguenti, ed anche relativi alle attività eseguite da eventuali partner, sarà depositata e conservata presso la sede [redacted].



Resta inteso che in caso di eventuali variazioni sia della sede ove sono depositati i documenti sia della sede indicata per lo svolgimento delle attività, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, Beneficiario Capofila dovrà darne immediata comunicazione all'Autorità Responsabile e all'Autorità Delegata.

Art. 13 Sanzioni e revoche

13.1 Per ogni eventuale violazione degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione in capo al Beneficiario, o Beneficiario Capofila in caso di Raggruppamento, l'Autorità Responsabile potrà concedere un termine per consentire al Beneficiario o al Beneficiario Capofila in caso di Raggruppamento, di porre fine all'inadempimento. Qualora il Beneficiario non ottemperi nel predetto termine l'Autorità Responsabile potrà applicare una sanzione pecuniaria variabile tra il 2% e il 10% del valore della sovvenzione concessa, rispettando il principio della proporzionalità. Il Beneficiario (Beneficiario Capofila in caso di Raggruppamento) sarà informato con congruo anticipo delle decisioni dell'Autorità Responsabile in merito alle sanzioni finanziarie comminateli.

13.2 Ferma restando l'applicazione delle predette sanzioni pecuniarie, l'Autorità Responsabile può revocare in tutto o in parte il contributo, a suo insindacabile giudizio e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla gravità dell'inadempimento, nel caso di:

- a) rifiuto di collaborare, nell'ambito dei controlli, alle visite ispettive e in caso di mancata comunicazione delle variazioni di sede di cui al precedente art. 12;
- b) inadempimento all'obbligo di esecuzione delle attività, di cui all'art. 8, spettanti al Beneficiario;
- c) interruzione o modifica, non previamente autorizzata, del progetto finanziato;
- d) inadempienza nell'attività di *reporting* (relazioni intermedie e finali) e/o di monitoraggio e di rendicontazione delle spese (ivi inclusa la trasmissione dei giustificativi di spesa e l'inadempimento dell'obbligo di cui all'articolo 10.5) sia sotto il profilo del mancato invio e sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
- e) difformità tra il progetto approvato e la realizzazione, sia in termini qualitativi che quantitativi, e/o difformità e scostamenti rispetto agli indicatori di cui al precedente art. 6;



- f) erogazione di servizi a favore di soggetti diversi da quelli previsti dal Programma Annuale di riferimento, dalle disposizioni del Fondo e dal progetto;
- g) irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi;
- h) recesso non giustificato del Beneficiario dalla presente Convenzione;
- i) perdita dei requisiti minimi previsti nell'Avviso per l'esecuzione delle attività di progetto;
- j) non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate per la partecipazione all'Avviso e/o in ordine alle situazioni di cui all'art. 38, D.lgs. 163/2006;
- k) mancato rispetto delle regole di pubblicità di cui all'art. 15 e degli obblighi di cui all'art. 17;
- l) violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010, fermo restando quanto previsto dall'art. 10.3;
- m) mancata vigilanza sull'operato del revisore contabile;
- n) in tutti gli altri casi in cui la presente Convenzione prevede espressamente la revoca del contributo.

La revoca è disposta dall'Autorità Responsabile con le medesime forme dell'assegnazione. Tale atto dispone, altresì, in merito al recupero delle somme che siano state eventualmente erogate indebitamente, anche mediante l'escussione della fideiussione.

13.3 Fermo restando quanto previsto nel presente articolo in merito all'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed in merito alla facoltà di revocare il contributo, nei casi di cui alle lettere b), d), e), g) e k) del presente articolo, l'Autorità Responsabile, constatato l'inadempimento, concederà al Beneficiario (o al Beneficiario Capofila) un termine di 15 giorni per porre rimedio all'inadempimento contestato. Qualora il Beneficiario non ottemperi nel predetto termine, l'Autorità Responsabile procederà alla risoluzione della presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 c.c. dichiarando la propria volontà mediante raccomandata A/R (o mezzo telematico equipollente).

13.4 Nei casi di cui alle lettere i) e j) del presente articolo, l'Autorità Responsabile procederà alla risoluzione di diritto della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. dichiarando la propria volontà mediante raccomandata A/R (o mezzo telematico equipollente).



La Convenzione potrà essere altresì risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., nei casi in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente di cui all'articolo 10, nonché in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

13.5 Nel caso in cui una somma erogata al Beneficiario debba essere recuperata, lo stesso si impegna a restituire all'Autorità Responsabile la somma in questione nel termine concesso dall'Autorità Responsabile, anche se il Beneficiario non è stato il destinatario finale della somma erogata.

Qualora la restituzione dei predetti importi non venisse effettuata nel termine concesso, l'Autorità Responsabile si riserva il diritto di recuperare direttamente le somme dovute dal destinatario finale del contributo, ferma restando la responsabilità del Beneficiario o del Beneficiario Capofila in caso di Raggruppamento e salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni patiti.

Se la disposizione di recupero non è onorata nei tempi previsti, alla somma saranno aggiunti gli interessi legali. Gli interessi sul ritardato rimborso saranno riferiti al periodo tra la data ultima prevista per il rimborso e la data in cui l'Autorità Responsabile riceve il completo pagamento della somma dovuta. Ogni rimborso, anche parziale andrà prioritariamente a copertura prima degli interessi e delle penali e successivamente della sorte capitale dovuta.

Se i rimborsi non sono stati effettuati nel tempo fissato, le somme da restituire all'Autorità Responsabile potranno essere recuperate tramite compensazione diretta con le somme ancora dovute al Beneficiario, dopo averlo informato, tramite lettera raccomandata A/R (o mezzo telematico equipollente), o tramite l'escussione della fideiussione (qualora prevista) presentata ai sensi dell'art. 10.

13.6 Resta inteso che qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, l'Autorità Responsabile potrà provvedere al recupero immediato, tramite compensazione diretta.

13.7 Il Beneficiario o il Beneficiario Capofila in caso di Raggruppamento, a mezzo della sottoscrizione della presente, manifesta ora per allora il suo pieno ed incondizionato consenso alle modalità di compensazione sopra descritte.



13.8 L'Autorità Responsabile potrà anche avvalersi, per il recupero coattivo delle somme dovute dal Beneficiario, o del Beneficiario Capofila in caso di Raggruppamento, della procedura di riscossione per le entrate patrimoniali dello Stato, oltre alle procedure ordinarie, anche giudiziali.

Art. 14 Protezione dei dati

14.1 Tutti i dati personali contenuti nella presente Convenzione, inclusa la sua esecuzione, o ad essa inerenti, dovranno essere trattati secondo il vigente Codice della Privacy (Art. 4 D.lgs. 196/03). Tutti i dati saranno trattati dall'Autorità Responsabile esclusivamente per le finalità connesse all'attuazione della presente Convenzione, senza recare alcun pregiudizio, nella loro comunicazione, né ai servizi di auditing interno e/o a qualunque organismo di controllo istituzionale, né agli interessi finanziari dell'Autorità Responsabile.

I Beneficiari e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o i partner di progetto potranno, su richiesta scritta, avere accesso ai propri dati personali e correggere ogni informazione incompleta o imprecisa. I Beneficiari potranno inviare ogni richiesta di chiarimento in merito alla gestione dei dati personali, direttamente all'Autorità Responsabile.

14.2 Il Beneficiario, e in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila dovrà prendere i provvedimenti necessari per vietare ogni diffusione illecita e ogni accesso non autorizzato alle informazioni sulla contabilità del progetto, ai dati relativi all'attuazione, necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio e il controllo.

14.3 Le informazioni relative alle eventuali modifiche dei dati trasmessi, dovranno essere comunicate unicamente ai soggetti che, nell'ambito della struttura dell'Autorità Responsabile, degli Organismi di controllo e delle Istituzioni comunitarie, hanno titolo ad accedere ai dati sensibili nell'esercizio delle loro funzioni.

14.4 Le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.



Art. 15 Regole di pubblicità

- 15.1** È compito del Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, del Beneficiario Capofila e/o dei partner, informare il pubblico del contributo ricevuto dal Fondo. A tale scopo il Beneficiario e, in caso di raggruppamento, il Beneficiario Capofila si impegna a che i destinatari del progetto siano informati del finanziamento. Pertanto ogni documento riguardante il progetto, compresi i certificati di frequenza o di altro tipo, dovrà riportare l'indicazione che il progetto è stato cofinanziato dal Fondo.
- 15.2** Le iniziative di pubblicità e comunicazione afferenti alla realizzazione del progetto, dovranno essere comunicate con congruo anticipo all'Autorità Responsabile, che potrà indicare tempi e modalità di attuazione, vincolanti per il Beneficiario.
- 15.3** Per ciò che concerne gli obblighi di pubblicità e informazione e relativamente alle modalità di attuazione di tali obblighi in capo al Beneficiario, si rimanda all'Allegato sulle regole di pubblicità che è parte integrante della presente Convenzione.

Art. 16 Foro competente

- 16.1** Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Art. 17 Conflitto d'interessi

- 17.1** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o i partner di progetto, si impegnano a prendere ogni necessaria misura per prevenire ogni rischio di conflitto di interesse che potrebbe impattare sull'imparzialità e l'obiettività della presente Convenzione. Tali conflitti di interesse potrebbero sorgere, in particolare, in relazione a interessi economici, affinità politiche o territoriali, ragioni emotive o familiari, o qualsiasi altro interesse condiviso.
- 17.2** Ogni situazione che costituisce o potrebbe portare a conflitti d'interesse durante l'esecuzione delle attività, deve essere immediatamente comunicata all'Autorità Responsabile. Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o i



partner di progetto devono procedere senza alcun indugio alla rimozione delle situazioni di conflitto. L'Autorità Responsabile si riserva il diritto di verificare che le misure prese siano appropriate e di richiedere, se necessario, ulteriori azioni correttive. Nel caso la situazione di conflitto dovesse permanere, l'Autorità Responsabile applicherà i rimedi previsti nel precedente art. 13.

Art. 18 Proprietà e uso dei risultati

18.1 La proprietà dei risultati delle azioni, inclusi i nomi ed i loghi identificativi eventualmente utilizzati ed i diritti di proprietà intellettuale e industriale, dei documenti e dei report legati ad esse, sarà conferita ai Beneficiari e, in caso di Raggruppamento al Beneficiario Capofila ed a ciascun soggetto intervenuto nella realizzazione del progetto per quanto di rispettiva competenza. Posto quanto sopra, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, ciascun partner di progetto e soggetto Capofila, per quanto di rispettiva competenza, garantisce all'Autorità Responsabile il diritto di utilizzare gratuitamente e di concedere a terzi, i risultati delle azioni, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, i nomi ed i loghi identificativi eventualmente utilizzati i documenti ed i report legati ad esse, in modo da non violare alcuna disposizione in materia di riservatezza o diritti di proprietà intellettuale e industriale esistenti.

18.2 Il Beneficiario (e, in caso di Raggruppamento il Beneficiario Capofila) garantisce che nello svolgimento del progetto non siano stati violati diritti di privativa e/o know how di terzi e dichiara di avere la piena disponibilità di nomi e/o marchi attribuiti al progetto e/o a parti di esso e/o ai risultati degli stessi e comunque a tutti gli output ad essi relativi. In caso contrario il Beneficiario (e, in caso di Raggruppamento il Beneficiario Capofila) si impegna a tenere indenne e manlevare l'Autorità Responsabile da ogni eventuale pretesa di terzi a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente connessa all'utilizzo dei predetti nomi e/o marchi.

Art. 19 Riservatezza

19.1 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, ciascun partner di progetto nonché il soggetto Capofila, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso



e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

19.2 L'obbligo di cui al precedente articolo 19.1 sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

19.3 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento il Beneficiario Capofila, è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché degli eventuali terzi affidatari, degli obblighi di segretezza anzidetti.

19.3 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Autorità Responsabile ha la facoltà di adottare le misure previste dall'Articolo 13, fermo restando che il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento il Beneficiario Capofila, sarà tenuto al risarcimento dei danni che dovessero derivare all'Autorità Responsabile.

19.4 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento il Beneficiario Capofila e ciascun partner di progetto si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

Art. 20 Sospensione

20.1 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila non può sospendere la realizzazione delle attività, salvo il caso fortuito ovvero le ipotesi di forza maggiore di cui all'art. 21 che segue e salvi gravi e comprovati motivi, prontamente comunicati, se ed in quanto valutati come tali dall'Autorità Responsabile.

20.2 L'Autorità Responsabile si riserva, in caso di sospensione, la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, a norma dell'art. 22 che segue. Qualora l'Autorità Responsabile non si avvalga della menzionata facoltà il Beneficiario, e, in caso di Raggruppamento il Beneficiario Capofila, dovrà riprendere l'esecuzione del progetto come inizialmente pianificato, una volta che le circostanze lo rendano possibile, e ne dovrà informare immediatamente l'Autorità Responsabile. In tal caso la durata del progetto potrà essere estesa compatibilmente con il periodo di ammissibilità del Programma Annuale, previa autorizzazione scritta dell'Autorità Responsabile.



Art. 21 Caso Fortuito e Forza maggiore

- 21.1** Per forza maggiore si intende ogni situazione imprevista ed eccezionale o ogni evento fuori dal controllo delle parti, che non permette il completamento delle prescrizioni della presente Convenzione, che non è imputabile a errore o negligenza e che le parti non avrebbero potuto prevedere o prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza. Difetti nelle forniture o nei materiali o ritardi nel loro reperimento, controversie di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie non possono essere considerati cause di forza maggiore.
- 21.2** La parte che si trova nelle condizioni di forza maggiore deve informare l'altra parte senza indugio tramite lettera raccomandata A/R (o mezzo telematico equipollente), indicando la tipologia, la durata probabile e gli effetti previsti e deve, comunque, porre in essere ogni sforzo per minimizzare le conseguenze dovute a cause di forza maggiore.
- 21.3** Nessuna delle parti può essere considerata inadempiente alle disposizioni della presente Convenzione in caso non riesca ad adempiere alle disposizioni per cause di forza maggiore.
- 21.4** In presenza di cause di forza maggiore l'esecuzione del progetto potrà essere sospeso secondo quanto previsto dall'art. 20.

Art. 22 Recesso dell'Autorità Responsabile

- 22.1** L'Autorità Responsabile può recedere unilateralmente e liberamente, in qualsiasi momento, senza preavviso, dalla presente Convenzione
- (i) per giusta causa. Sono da intendersi per giusta causa a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti circostanze ove applicabili:
- a) qualora sia stato depositato contro il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o partner, un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Beneficiario;



b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione.

(ii) in caso di sospensione ingiustificata delle attività da parte del Beneficiario.

22.2 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila ha diritto al versamento del contributo per la quota parte di progetto realizzato (purché correttamente ed utilmente), rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

22.3 Nei casi di recesso dell'Autorità Responsabile, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila ha 60 giorni dalla data in cui il recesso dalla presente Convenzione ha effetto, come notificato dall'Autorità Responsabile, per produrre una richiesta finale di pagamento secondo le procedure previste dall'art. 10. Se non è inviata alcuna richiesta di pagamento nei termini previsti, l'Autorità Responsabile non erogherà alcuna somma per gli interventi previsti ed attuati fino alla data di esercizio del diritto di recesso, e recupererà ogni somma eventualmente già corrisposta, se non comprovata da idoneo documento o rendiconto finanziario.

Art. 23 Rinuncia parziale e/o totale al contributo

23.1 In casi giustificati e dettagliatamente motivati, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, potrà comunicare all'Autorità Responsabile la rinuncia parziale al contributo (anche mediante rimborso se già ottenuto) se ha effettuato prestazioni superiori al 50% del costo totale del progetto e la rinuncia totale al contributo (anche mediante rimborso se già ottenuto) se ha realizzato prestazioni inferiori al 50% del costo totale del progetto.

23.2 L'Autorità Responsabile valuterà la richiesta di rinuncia parziale al contributo e potrà accettarla solo nel caso in cui la percentuale delle attività svolte (superiori comunque al 50%) siano funzionali all'obiettivo del progetto e comunque autonomamente utilizzabili; in caso contrario verrà richiesto al Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, al Beneficiario Capofila, di rimborsare in tutto o in parte la somma già pagata.



Art. 24 Accordi ulteriori

- 24.1** Qualora ricorrano i presupposti di legge per la sottoposizione della presente Convenzione al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, di cui all'art. 3 l. 20/1994, la Convenzione medesima vincolerà l'Amministrazione solo a partire dalla data di comunicazione dell'avvenuto positivo controllo mentre, in ogni caso, sarà vincolante per il Beneficiario a far data dalla sottoscrizione.
- 24.2** Tutte le modifiche alla presente Convenzione saranno vincolanti per le parti, solo qualora fatte per iscritto e debitamente sottoscritte dalle parti.
- 24.3** L'accordo ulteriore eventualmente sottoscritto, non può in ogni caso avere lo scopo o l'effetto di produrre cambiamenti alla Convenzione che possano mettere in discussione la decisione di finanziamento o porre in essere un iniquo trattamento delle parti.
- 24.4** L'Autorità Responsabile potrà modificare unilateralmente la presente Convenzione in relazione ad esigenze di interesse pubblico sopravvenuto. Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, che intenda modificare la presente Convenzione, dovrà inviare una richiesta scritta all'Autorità Responsabile non oltre un mese prima del termine di esecuzione del progetto.

FIRMA

(per l'Autorità Responsabile)

FIRMA

(per il Beneficiario)

DATA dell'apposizione della firma digitale da parte dell'Autorità Responsabile.



Il sottoscritto _____, quale legale rappresentante del Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, Beneficiario Capofila, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 1 (Oggetto, durata e importo massimo della Convenzione), art. 2 (Obblighi e Responsabilità), art. 3 (Composizione del contributo), art. 5 (Budget del progetto e cronogramma), Art. 6 (Indicatori utilizzati), art. 7 (Affidamento degli incarichi), art. 9 (Definizione di costi ammissibili), art. 10 (Condizioni di erogazione della sovvenzione e i requisiti delle registrazioni contabili), art. 12 (Controlli), art. 13 (Sanzioni e revoche), art. 14 (Protezione dati), art. 15 (regole di pubblicità), art. 16 (Foro competente), art. 17 (Conflitto d'interessi), art. 18 (Proprietà e uso dei risultati), art. 19 (Riservatezza), art. 20 (Sospensione), art. 22 (Recesso dell'autorità Responsabile), art. 23 (Rinuncia parziale e/o totale al contributo), art. 24 (Accordi ulteriori).

FIRMA

(per il Beneficiario)

DATA dell'apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante del Beneficiario Capofila.



Allegati alla Convenzione di Sovvenzione

Allegato 1 – Regole di pubblicità del Fondo

Allegato 2 – Modulo comunicazione Conti Correnti aggiuntivi

Allegato 3 – Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196 del 2003

Allegato 4 – Tematiche incontri periodici AR/AD/BF

Allegato 5 – Budget di spesa

Allegato 6 - Cronogramma

FAC - SIMILE



Allegato 1 - Regole di pubblicità del Fondo

Regole Generali

Il Beneficiario Finale ha il compito di **informare** il pubblico dell'assistenza ricevuta dal Fondo, mediante le misure indicate di seguito nel documento. Il Beneficiario Finale deve affiggere una **targa permanente**, ben visibile e di cospicue dimensioni, entro tre mesi dalla data di completamento dei progetti rispondenti ai seguenti criteri⁹:

- a) contributo comunitario totale per il progetto superiore a € 100.000,00;
- b) locali dedicati esclusivamente allo svolgimento delle attività progettuali;
- c) operazione consistente nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di progetto d'infrastrutture o di costruzione.

Nella targa sono indicati il **tipo** e la **denominazione** del progetto. Inoltre le informazioni di seguito descritte occupano almeno il 25 % della targa:

- a) il logo dell'Unione Europea, conforme alle norme grafiche di seguito indicate, e il riferimento all'Unione Europea;
- b) il riferimento al Fondo.

Ogni documento riguardante i progetti, compresi i certificati di frequenza o di altro tipo, comprende una **dichiarazione** indicante che il progetto è stato **cofinanziato dal Fondo**.

L'Autorità Responsabile acquisisce, secondo quanto disciplinato all'art. 18 della Dichiarazione, il libero diritto di utilizzo di tutto quanto prodotto in esecuzione della presente Dichiarazione. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Autorità Responsabile in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

Norme concernenti l'utilizzo da parte del Beneficiario Finale dei loghi dell'Unione Europea e del Ministero dell'Interno

Relativamente all'apposizione di loghi dell'Unione Europea e del Ministero dell'Interno, è necessario richiedere con congruo anticipo l'approvazione per un eventuale utilizzo degli stessi indirizzando una e-mail a fondo.fer@pecdci.interno.it.

⁹ Condizioni a) e b).



I Beneficiari che desiderano utilizzare il logo, nella forma e nelle modalità autorizzate dall'Autorità Responsabile, possono farlo gratuitamente purché rispettino le seguenti condizioni:

- i loghi non possono essere utilizzati per scopi, attività o manifestazioni incompatibili con i principi e con gli obiettivi del Fondo. I loghi non possono essere riprodotti in nessun caso per fini illeciti e contrari al buon costume;
- l'utilizzo non deve dar adito a confusione fra l'utilizzatore e le istituzioni coinvolte. A tal fine nessun altro marchio di fabbrica, marchio di servizio, simbolo, disegno o denominazione commerciale può essere utilizzato insieme ai loghi;
- i loghi non possono essere utilizzati a fini commerciali. Chiunque intenda riprodurre i loghi nell'ambito delle proprie attività è autorizzato a farlo a condizione che tale uso sia effettuato a titolo gratuito e non sia oggetto di alcun valore aggiunto con possibili ripercussioni sui cittadini italiani ed europei. L'Autorità Responsabile autorizza in particolare la riproduzione del logo su qualsiasi oggetto destinato a promuovere le attività finanziate dal Fondo;
- l'utilizzo deve essere compatibile con le norme vigenti in materia di tutela dei diritti d'autore e non deve violare i diritti morali o patrimoniali dell'autore né i diritti ceduti da quest'ultimo all'Autorità Responsabile;
- l'utilizzatore si impegna a rispettare la rappresentazione visiva dei loghi stabilita dall'Autorità Responsabile. Sono consentite solo le modifiche espressamente autorizzate dall'Autorità Responsabile;
- la presente autorizzazione d'uso non conferisce all'utilizzatore alcun diritto sui loghi né la facoltà di reclamare alcun diritto;
- l'utilizzatore non può registrare né chiedere la registrazione, in nessun paese dell'Unione Europea, di alcun marchio o denominazione contenente i loghi o somigliante ai loghi al punto tale da risultare ingannevole o da indurre confusione.



Istruzioni riguardanti il logo dell'Unione Europea e definizione dei colori standard

Nella tabella seguente viene riportata la descrizione grafica del logo cui fare riferimento per ogni utilizzo dello stesso (sia esso in formato cartaceo, elettronico o altro).

| Il logo |
|---|
| Sullo sfondo blu del cielo, una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione dei popoli europei. Il numero delle stelle, invariabile, è simbolo di perfezione e unità |
| Descrizione araldica |
| Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro. |
| Descrizione geometrica |
| Il logo è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base (il battente della bandiera) ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella dell'altezza (il ghindante della bandiera). Dodici stelle dorate sono allineate ad intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d'incontro delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte ed è iscritta a sua volta in un cerchio ideale, il cui raggio è pari a 1/18 dell'altezza del ghindante. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l'alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Le stelle sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio e il loro numero è invariabile. |

Nella tabella seguente vengono riportate le specifiche tecniche dei colori del logo cui fare riferimento per ogni utilizzo dello stesso (sia esso in formato cartaceo, elettronico o altro).

| I colori regolamentari |
|--|
| I colori del logo sono i seguenti: PANTONE REFLEX BLUE per l'area del rettangolo; PANTONE YELLOW per le stelle. La gamma internazionale PANTONE è largamente diffusa e di facile consultazione, anche per i non addetti al settore grafico. |
| Riproduzione in quadricromia |
| In caso di stampa in quadricromia non è possibile utilizzare i due colori standard. Questi saranno quindi ottenuti per mezzo dei quattro colori della quadricromia. Il PANTONE YELLOW si ottiene con il 100% di "Process Yellow". Mescolando il 100% di "Process Cyan" e l'80% di "Process Magenta" si ottiene un blu molto simile al PANTONE REFLEX BLUE. |
| Riproduzione in monocromia |
| Se si ha a disposizione solo il nero, delimitare con un filetto di tale colore l'area del rettangolo e inserire le stelle nere in campo bianco. Nel caso in cui si possa utilizzare come unico colore il blu (ovviamente il "Reflex Blue"), usarlo al 100% per lo sfondo e ricavare le stelle in negativo (bianche). |
| Riproduzione su Internet |
| PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB:0/51/153 (esadecimale: 003399) e il PANTONE YELLOW al colore RGB:255/204/0 (esadecimale: FFCC00). |
| Riproduzione su fondi colorati |
| Il logo va riprodotto preferibilmente su sfondo bianco. Evitare gli sfondi di vario colore e comunque di tonalità stridente con il blu. Nell'impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a 1/25 dell'altezza del rettangolo. |



Uso da parte di terzi del logo dell'Unione Europea

L'uso del simbolo europeo è subordinato alle seguenti condizioni:

- non deve creare confusione tra l'utilizzatore e l'Unione europea o il Consiglio d'Europa;
- non deve essere legato ad obiettivi o attività incompatibili con i principi e gli scopi dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa.

L'autorizzazione ad usare il simbolo europeo non conferisce alcun diritto d'esclusiva, non permette l'appropriazione di tale simbolo o di un marchio o logotipo simile, sia a mezzo di deposito registrato sia in qualsiasi altro modo. Ogni caso sarà esaminato individualmente per verificare il rispetto dei suddetti requisiti. L'autorizzazione non sarà concessa qualora il simbolo sia utilizzato a fini commerciali congiuntamente al logotipo, nome o marchio di una società.

Eventi, manifesti e pubblicazioni (incluso quelle elettroniche)

Nel caso si organizzino eventi quali workshop, seminari e conferenze di presentazione occorre richiedere all'Autorità Responsabile l'approvazione preventiva per un'eventuale partecipazione. A fronte di tale approvazione, è necessario esporre all'interno della sala dove l'evento ha luogo la **bandiera dell'Unione Europea e della Repubblica Italiana**.

Per quanto riguarda la realizzazione di materiali correlati all'evento (inviti, badge, fondali, cartelline, ecc...), di manifesti e di pubblicazioni in generale (brochure, comunicati stampa, lettere d'informazione, dépliant, ecc.), è necessario concordare con l'Autorità Responsabile il formato grafico e le specifiche tecniche del materiale prodotto (cartaceo, audiovisivo o digitale).

Nello specifico, il materiale prodotto deve riportare quale intestazione:

- il **logo dell'UE** riportando la dicitura **"Progetto co-finanziato dall'Unione Europea"** (in alto a sinistra);
- il **logo del Ministero dell'Interno**, riportando la dicitura **"Ministero dell'Interno"** (in alto a destra);
- il riferimento al **Fondo** (immediatamente sotto ai due loghi).

Esempio





Nel caso di pubblicazioni, produzione di materiale audio e/o video (ad esempio cd e dvd), lo schema di cui sopra dovrà essere riportato in copertina. Nel caso di realizzazione di siti Web, lo stesso dovrà comparire nell'intestazione della home page.

Inoltre, per la realizzazione di siti Web, la produzione di CD-Rom o di pubblicazioni digitali, è necessario attivare un collegamento ipertestuale al sito Web della **Commissione europea** (http://ec.europa.eu/index_it.htm) e **del Ministero dell'Interno** (<http://www.interno.it>) attraverso i relativi loghi.

In presenza di loghi istituzionali (nazionali, regionali, locali), occorre che:

- tutti i loghi istituzionali presenti siano disposti sulla stessa linea orizzontale ideale;
- il logo dell'UE sia sempre posizionato alla sinistra di tutti i loghi presenti;
- il logo del Ministero dell'Interno sia sempre posizionato alla destra di tutti i loghi presenti;
- il logo dell'UE e quello del Ministero dell'Interno non siano di dimensioni inferiori a quelle di tutti gli altri loghi presenti.

Inoltre, in caso di ridotto spazio a disposizione, ci si può limitare a includere il solo logo del Ministero dell'Interno unitamente al logo dell'Unione Europea senza le suddette diciture.

Esempio



Al fine di soddisfare ulteriori esigenze informative, il **Beneficiario Finale** può inserire il proprio **logo e nominativo** a piè di pagina del materiale prodotto.

Riferimenti

Tutti i loghi da utilizzare, secondo le indicazioni di cui sopra, sono reperibili sui seguenti siti internet:

- Logo Unione Europea: http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_it.html ;
- Logo Ministero dell'Interno: www.interno.it.

Documentazione di riferimento

- Allegato X della Decisione 2008/22/CE.



La compilazione del presente modulo non dovrà essere effettuata nel caso in cui il Beneficiario (e, in caso di raggruppamento, il Beneficiario Capofila) sia un soggetto di natura pubblica. Tuttavia, lo stesso in caso di affidamento di parte delle attività a soggetti privati è tenuto ad inserire nel contratto di subappalto clausole che prevedano il rispetto della legge 136/2010.

Allegato 2 - Modulo comunicazione Conti Correnti aggiuntivi

(rispetto a quanto previsto dall'art.10 della Convenzione ai sensi della normativa relativa alla "Tracciabilità dei flussi finanziari" Dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000 e della Legge 136/2010)

Il/La sottoscritto/a Nome e Cognome nato/a a il 00/00/0000, , nella qualità di legale rappresentante del Beneficiario (e, in caso di raggruppamento, Beneficiario Capofila) di cui infra:

- Ragione Sociale:
- Codice Fiscale / Partita I.V.A.:
- Indirizzo:

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3 della legge n.136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell'Amministrazione in indirizzo,

Dichiara:

1. che gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" ai pagamenti dei contratti stipulati con l'Amministrazione sono:

Estremi identificativi

- Codice IBAN: in caso di enti privati
- Numero del Conto di Tesoreria Unica: In caso di Enti Pubblici Locali
- Banca:
- Nome dell'intestatario del conto:
- Data di apertura del conto o di dedizione alla commessa:

Generalità persone delegate ad operare:

- Nome e Cognome:
- C.F.



- Luogo e data di nascita []
- Residente a [] in []

- Nome e Cognome: []
- C.F. []
- Luogo e data di nascita []
- Residente a [] in []

- Nome e Cognome: []
- C.F. []
- Luogo e data di nascita []
- Residente a [] in []

(si precisa che in caso il Beneficiario utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad operare su tali conti, vige l'obbligo di comunicarli tutti)

2. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché l'esercizio da parte dell'Amministrazione della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
3. che in caso di affidamento da parte dell'Amministrazione di appalti di lavori, servizi e forniture di cui al comma 1 art.3 Legge 136/2010, si provvederà ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti verificando che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture suddetti sia inserita, a pena nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
4. che procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui di cui all'art. 3 legge 136/2010;



5. che qualora nel prosieguo della procedura di selezione e/o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, si impegna a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni.
6. che, se previsto in relazione all'oggetto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 della L. 136/2010, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta dell'Amministrazione e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).
7. di autorizzare al trattamento e l'utilizzo dei dati ai sensi del D.lgs. 196/2003.

FAC - SIMILE



Allegato 3 - Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196 del 2003

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui alla legge 136 del 2010 ed all'esecuzione del contratto.

I dati forniti saranno trattati nell'assoluto rispetto della normativa in materia di privacy; in ogni caso l'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003.

Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.

Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dal Soggetto Beneficiario al fine degli adempimenti di legge; in difetto si potrà determinare l'impossibilità per l'Autorità Responsabile di procedere al pagamento di quanto dovuto fermo restando il diritto alla risoluzione del contratto o ordine previsto in ciascuno dei suddetti atti ai sensi della legge 136 del 2010.

Il titolare del trattamento è l'Autorità Responsabile del Fondo.

FIRMA
(per il Beneficiario / Beneficiario Capofila)

DATA dell'apposizione della firma digitale.



Allegato 4 - Tematiche incontri periodici AR/AD/BF

1. Stato di avanzamento delle attività progettuale

Condivisione dello stato di avanzamento in termini di descrizione delle attività realizzate, performance di progetto (raggiungimento di obiettivi e valutazione); eventuali scostamenti rispetto alla pianificazione e alle tempistiche concordate.

2. Eventuali criticità emerse e condivisione delle misure da implementare

Condivisione delle problematiche riscontrate dai Partner nell'attuazione delle attività progettuali e delle relative misure correttive da porre in essere per risolvere le criticità e prevenirne altre.

3. Eventi e Comunicazione

Condivisione di eventi, manifestazioni, convegni, seminari etc. da effettuarsi in relazione al progetto.

4. Presentazione degli output di progetto

Condivisione strumenti e prodotti realizzati in fase di implementazione dei progetti

FAC-SIMILE